

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'istituto del cd. '**Ravvedimento Operoso**' risulta normativamente introdotto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il 'ravvedimento operoso' consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie - prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza - in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.

Il ravvedimento operoso rappresenta un evidente strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria.

In questo ambito approfondiamo la possibilità di avvalersi del cd. 'ravvedimento operoso' al fine di regolarizzare l'**Omesso o Insufficiente pagamento dei tributi**.

L'omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato, eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.

In particolare **le sanzioni applicabili fino al 31 gennaio 2011** risultano ridotte (rispetto a quella 'edittoale' del 30%) nel modo seguente:

- ad **1/12**, ossia al **2,50%**, se il pagamento viene eseguito **entro 30 giorni** dalla scadenza prescritta;
- ad **1/10**, ossia al **3%**, se il pagamento viene effettuato **entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione** relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (oppure **entro un anno** dalla violazione, nel caso alternativo in cui non è normativamente prevista la presentazione della dichiarazione).

**A far data dal 1° febbraio 2011** le sanzioni applicabili risultano ridotte (rispetto a quelle 'edittoali' del 30%) nel modo seguente:

- ad **1/10**, ossia al **3%**, se il pagamento viene eseguito **entro 30 giorni** dalla scadenza prescritta;
- ad **1/8**, ossia al **3,75%**, se il pagamento viene effettuato **entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione** relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (oppure **entro un anno** dalla violazione, nel caso alternativo in cui non è normativamente prevista la presentazione della dichiarazione).

In definitiva la misura delle sanzioni applicabili fino al 31 gennaio 2011 ('Sanzione 2010') e quelle che si rendono applicabili dal 1° febbraio 2011 ('Sanzione 2011'), risultano riepilogabili come nella Tabella seguente:

OMESSO VERSAMENTO	TERMINE ENTRO CUI EFFETTUARE IL VERSAMENTO	SANZIONE APPLICABILE	SANZIONE 2011	SANZIONE 2010
Omesso pagamento del tributo	Entro 30 giorni dalla violazione (comma 1, lettera a)	1/10 del minimo	3,00%	2,50%
	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (comma 1, lettera b)	1/8 del minimo	3,75%	3,00%
Omissioni e irregolarità che incidono direttamente sulla determinazione del tributo o sul versamento	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	1/8 del minimo	3,75%	3,00%
	Entro dodici mesi dalla violazione, nel caso in cui non vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione (comma 1, lettera b)			
Omessa presentazione della dichiarazione annuale	Entro 90 giorni dalla violazione (comma 1, lettera c)	1/10 del minimo	3% + sanzione	2,5% + sanzione

Oltre al versamento dell'imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento degli **interessi di mora al tasso legale** pro-tempore vigente.

**Dal 1° gennaio 2011** tale tasso risulta stabilito nella misura dell'**1,5%**.

Nel periodo anteriore i tassi di interesse erano normativamente previsti nel modo seguente:

dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: il tasso legale risultava stabilito nella misura dell'**1%**;

dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009: il tasso legale risultava stabilito nella misura del **3%**;

dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007: il tasso legale risultava stabilito nella misura del **2,5%**.